

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 36/2017**  
**del 3 febbraio 2017**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1770]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/912 della Commissione, del 9 giugno 2016, che rettifica il regolamento (UE) n. 1303/2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 37dba (Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 0912**: Regolamento (UE) 2016/912 della Commissione, del 9 giugno 2016 (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 28).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2016/912 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 153 del 10.6.2016, pag. 28.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.